

REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA DI TRENTO

**COMUNE DI STORO**

**COMUNE DI LEDRO**

**Convenzione per il riparto degli oneri di manutenzione della strada denominata val Lorina in C.C. Storo.**

Tra i signori:

- Luca Turinelli, il quale nella sua qualità di Sindaco interviene ed agisce in nome, per conto e nell'interesse del **Comune di Storo** con sede in piazza Europa n. 4, cod. fisc. 00285750220;

- Renato Girardi, il quale nella sua qualità di Sindaco interviene ed agisce in nome, per conto e nell'interesse del **Comune di Ledro**, con sede in via Vittoria n. 5, cod. fisc. 02147150227;

PREMESSO CHE

- le Giunte comunali di Storo e Ledro con proprie deliberazioni nn. 13 e 31 assunte il 20.03.2019 e 27.03.2019, esecutive, hanno approvato lo schema della presente convenzione autorizzando i rispettivi Sindaci alla sua sottoscrizione.

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti, si conviene e si stipula quanto segue:

1.- La presente convenzione disciplina le modalità di gestione delle spese relative alla manutenzione della strada val Lorina.

2.- La strada della val Lorina è realizzata sul comune catastale di Storo con partenza dalla S.S. 240 in località forte d'Ampola e per uno sviluppo di ml. 5.538 fino al comune catastale di Tiarno di Sopra, dove prosegue per ulteriori ml. 1.604; a metà del tragitto in C.C. Tiarno di Sopra la via si biforca per continuare verso sud in direzione della malga Valesina o Lorina e verso nord in direzione della località Sel-

va Ronda.

3.- La strada gravata dal vincolo di terra di natura di uso civico di cui alla L. 16 giugno 1927 n. 1766, sul Comune catastale di Storo risulta di libero transito fino al termine dei prati e fienili di Lorina, successivamente è classificata ad esclusivo servizio del bosco di tipo "A" secondo l'articolo 22 della L.P. 23.05.2007 n. 11.

4.- Il Comune di Storo, ente capofila, commissiona e realizza le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della strada Val Lorina in C.C. Storo. A tal fine, provvede anche all'inoltro delle eventuali domande di contributo finanziario alla Provincia autonoma di Trento, nonché a riscuotere e quietanzare le relative somme

5.- Il Comune di Ledro riconosce per ogni anno di validità della presente convenzione il 50% delle spese sostenute per opere di manutenzione ordinaria eseguite anche a mezzo del cantiere comunale (amministrazione diretta) ed intervento di progetti per il sostegno dell'occupazione (azione 19) e comunque fino ad un massimo di euro 2.000,00. Dette spese dovranno essere rendicontate dal Comune di Storo entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di svolgimento dei lavori.

6.- Il Comune di Ledro si impegna a versare al Comune di Storo il 50% della spesa sostenuta per gli interventi di manutenzione straordinaria. Tali interventi dovranno invece essere preventivamente concordati per iscritto tra le Amministrazioni comunali. Nella determina a contrarre il Comune di Storo darà atto espressamente degli estremi dell'impegno contabile che il Comune di Ledro ha effettuato a carico del proprio bilancio, fatte salve le spese per interventi di somma urgenza.

7. Il Comune di Ledro, per il tramite della tesoreria comunale, si impegna a provvedere al rimborso a favore del Comune di Storo della spesa di cui ai punti 5 e 6 entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta completa della documentazione a giustificazione delle spese sostenute.

8.-La durata della presente convenzione è fissata in anni cinque decorrenti dalla data dell'ultima sottoscrizione.

9.- La forma di consultazione ordinaria degli Enti contraenti è costituita da incontri tra i rappresentanti delle rispettive amministrazioni. Gli atti assunti in sede di consultazione hanno valore di pareri e/o proposte, riservando in ogni caso gli atti da cui derivano impegni di spesa o più in generale oneri a carico del bilancio comunale alla competenza esclusiva degli organi comunali a cui spetta assumere validamente obbligazioni nei confronti di terzi.

10.- La presente convenzione, esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegato A del D.P.R. 642/1972, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 a cura e spese della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale

Il Sindaco del Comune di Storo

Il Sindaco del Comune di Ledro